

**Guida al 730.**  
Il tuo esperto è in edicola.

- 100 risposte degli esperti
- I casi pratici
- La modulistica



Il Sole 24 ORE  
www.ilssole24ore.com

**Guida più CD ROM a soli 5,90 euro**  
oltre il prezzo del quotidiano.

Dal 15 aprile  
con Il Sole 24 ORE



Il Sole 24 ORE  
www.ilssole24ore.com

# NORME E TRIBUTI

a pag. 23 **DICHIARAZIONI 2005.** Finisce in panne il concordato preventivo biennale

a pag. 23 **I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE.** I datori ritrovano la deducibilità del fondo indistinto

a pag. 24 **CORRETTIVO IRES.** I ritocchi al Tuir sciolgono i dubbi sui conferimenti

IL DL SULLA COMPETITIVITÀ ■ Le proposte allo studio di Governo e maggioranza su diritto dell'economia e delega per il riordino delle professioni

## Diritto fallimentare, partita ancora aperta

ROMA ■ Nella delicata partita che si sta aprendo intorno al decreto competitività, la riforma del diritto fallimentare rischia di diventare lo snodo cruciale.

Da una parte ci sono le legittime attese degli operatori economici nei confronti di un intervento che dovrebbe ammodernare procedure vecchie di sessant'anni. Dall'altra i tira e molla dei partiti di maggioranza, i quali — tra commissioni di esperti, mini-commissioni ministeriali, disegni di legge e maxi-emendamenti — non sono riusciti a fornire, dall'inizio della legislatura, una risposta univoca. Il tutto per un intervento che sulla carta è a costo zero.

Allo stato è difficile pronosticare quanti elementi del disegno di legge ordinario presentato dal Governo alla Camera il 22 marzo scorso saranno fatti confluire — mediante appositi emendamenti — nel Ddl di conversione del decreto legge n. 35/05, attualmente all'esame della commissione Bilancio del Senato.

Il relatore di maggioranza, Cosimo Izzo (Fi), sta raccogliendo le correzioni proposte dai parlamentari della Cdl, «e che saranno articolate — ha assicurato — in piena sintonia con la Presidenza del Consiglio». Il termine per la presentazione degli emendamenti scade lunedì prossimo alle ore 18.

Ma i due provvedimenti nei quali è stato suddiviso il Piano d'azione sullo sviluppo potrebbero rivelarsi, alla fine, vasi perfettamente comunicanti. Il sottosegretario alla Giustizia, Michele Vietti, ha infatti annunciato che proporrà modifiche al testo "pendente" a Palazzo Madama: «Avranno per oggetto il maxi-emendamento approvato dal Consiglio dei ministri il 22 dicembre 2004 — ha precisato Vietti — per rettificare il disegno di legge con le misure urgenti presentato al Senato dal ministero della Giustizia a inizio 2002».

Di fatto, questo maxi-emendamento, con cui l'Esecutivo alla fine dello scorso anno ha abbandonato l'idea di una riforma organica delle procedure concorsuali — invocata invece dalle imprese — per virare su un progetto più dettagliato, è limitato a snellire alcune fasi esecutive del fallimento, era stato "spacchettato" in occasione del varo dell' "action plan".

Nel decreto legge n. 35 erano state inserite le nuove regole sul concordato preventivo e sugli accordi stragiudiziali diretti a ristrutturare i debiti dell'azienda in crisi, e quelle relative alle revocatorie con tempi dimezzati (per le procedure aperte dopo il 16 marzo). In particolare, sulle rimesse affluite sui conti correnti bancari il Dl 35 assoggetta a revocatoria esclusivamente quelle che abbiano ridotto stabilmente l'esposizione verso la banca.

Nel disegno di legge ordinario incardinato alla Camera sono confluite, al contrario, le norme concorsuali che estendono l'applicazione del nuovo processo societario in campo fallimentare e quelle che rimodellano i requisiti e le funzioni del curatore e del comitato dei creditori. Ma, soprattutto, la disciplina dell'esdebitazio-

ne. Su quest'ultimo istituto — il quale consente al debitore "diligente" che coopera con gli organi del fallimento di affrancarsi dai debiti residui — da parte delle imprese si appuntano molte speranze. L'intervento andrebbe nella direzione indicata da più parti di superare un'accezione eccessivamente "afflittiva" del dissesto nei riguardi della persona del fallito.

Per Confindustria la rinuncia a una riforma complessiva della legge fallimentare che la allinei a quelle dei Paesi più

### I fallimenti

L'andamento delle procedure

1° LUGLIO 2002 - 30 GIUGNO 2003	
Pendenti inizio periodo	115.623
Sopravvenuti	10.478
1° LUGLIO 2003 - 30 GIUGNO 2004	
Esauriti	13.270
Pendenti inizio periodo	11.606
Sopravvenuti	11.083
Esauriti	13.538
Pendenti fine periodo	109.151 (-2,2%)

Fonte: Relazione Pq Cassazione - Inaugurazione anno giudiziario 2005

**Confindustria chiede interventi radicali: «Insufficienti le misure contenute nel Ddl»**

avanzati — inevitabile con l'approssimarsi della fine della legislatura — è, però, un grave *vulnus* per la "competitività" e le potenzialità attrattive del mercato italiano. L'eventuale fusione delle misure contenute nel progetto di conversione del decreto legge n. 35 e nel Ddl ordinario, con il ripristino del maxi-emendamento, rappresenta semmai il "minore" dei mali.

Sfugge alle previsioni di quest'ultimo, in effetti, quell'iter di emersione anticipata della crisi che, nella prospettiva di Viale dell'Astronomia, dovrebbe permettere all'imprenditore di evitare il fallimento, anche in accordo con i propri creditori, salvaguardando la continuità dell'impresa.

Da parte dell'Abi l'atteggiamento è caratterizzato da più pragmatismo. La valutazione sui contenuti del decreto legge e, in particolare, dell'intervento sulle revocatorie è positiva. Tanto da fare parlare di un progetto tutt'altro che «minimalista». Certo si potrebbe fare di più. E all'Abi non dispiacerebbe certo che sul treno del Dl venisse traghettata la maggior parte delle norme contenute nel disegno di legge. A partire da quelle che completano il nuovo assetto del concordato preventivo.

MARCO BELLINAZZO

ROMA ■ Per gli Ordini un emendamento che recepisce gran parte del testo preparato dal sottosegretario alla Giustizia, Michele Vietti, condiviso dai vertici professionali. Per le Associazioni un riconoscimento che si fonda sul veto a considerare professione un'attività regolamentata o tipica delle professioni di interesse generale, articolate in Ordini. E, per quanto riguarda le società tra professionisti, prevale il modello delle "Snc" degli avvocati, anche se sono ammesse a determinate condizioni anche le cooperative a mutualità prevalente.

Sono questi i cardini dell'accordo che giovedì (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri), la maggioranza sembra aver trovato sull'emendamento da inserire nel decreto legge sulla competitività (n. 35/05), in corso di conversione in commissione Bilancio del Senato. Fino all'ultimo, comunque, l'ufficio legislativo del ministero della Giustizia — insieme con i "saggi" della maggioranza (da Vietti a Lo Presti), lavoreranno al testo dell'emendamento. Verranno dunque abrogati i commi 7 dell'articolo 2 del Dl competitività (sulle condizioni per istituire nuovi Ordini) e 8 (sul

riconoscimento delle Associazioni). Non è chiaro se verranno "assorbiti" dall'emendamento i commi 5 (sul vincolo d'iscrizione all'Albo per i dipendenti per cui l'abilitazione è requisito essenziale per l'esercizio delle funzioni) e 6 (sulla composizione delle commissioni d'esame).

L'emendamento è di una decina di pagine, che dovrebbero essere presentate lunedì e che riflettono — come sottolinea Nino Lo Presti, responsabile professioni per An — un'operazione di sintesi tra il cosiddetto testo Castelli e la bozza Vietti.

Il Governo viene delegato ad adottare, entro sei mesi

### Delega a tutto campo

I principali paletti nella bozza di maxi-emendamento

- **La delega.** Il Governo ha 180 giorni per adottare uno o più decreti legislativi per la riforma delle professioni intellettuali. Sui decreti, adottati su proposta del ministro della Giustizia, di concerto con l'Istruzione, si deve esprimere il Parlamento entro 30 giorni.
- **Gli obiettivi.** La delega punta a garantire il libero esercizio delle professioni intellettuali, svolte in qualunque modo e forma, per tutelare gli interessi pubblici generali e garantire alla persona la qualità e la correttezza delle prestazioni.
- **Le Associazioni.** I professionisti hanno diritto di ottenere il riconoscimento pubblico delle professioni che non sono disciplinate da disposizioni normative o da ordinamenti di categoria. È escluso che possa essere considerata professione

un'attività regolamentata o tipica delle professioni di interesse generale

- **Il riconoscimento.** Il potere spetta al ministero della Giustizia, di concerto con i ministeri che hanno competenze sul settore economico di riferimento della professione. Occorre il parere del Cnel e sentiti, nel caso, i sindacati e gli Ordini.
- **I compiti delle associazioni.** Agli iscritti possono essere rilasciati attestati di qualificazione.
- **Il transitorio.** Un regime agevolato è previsto per le Associazioni iscritte nella banca dati del Cnel alla data di entrata in vigore della legge.
- **I compiti degli Ordini.** A questi enti pubblici non economici spetta la rappresentanza istituzionale.
- **L'accesso.** Può essere predeterminato il

numero degli ammessi all'esercizio di attività collegate a pubbliche funzioni. È previsto, per il praticante, un equo e generalizzato tirocinio

- **Tariffe.** Nell'interesse generale con decreto ministeriale sono fissati i minimi inderogabili e i massimi. Diventa obbligatoria l'assicurazione per la responsabilità civile.
- **L'organizzazione degli Ordini.** L'articolazione prevede un Consiglio nazionale, gli Ordini territoriali e coordinamenti regionali.
- **Società.** Consentite le società di servizi, anche nelle forme di capitali, purché l'attività sia resa sotto la responsabilità dell'iscritto all'Albo. La società tra avvocati è il modello per le Stp. Si condizionano alle cooperative a mutualità prevalente

## La riforma «salva» gli Ordini

La proposta riunisce i testi di Vietti e Castelli - Per le associazioni resta il nodo delle attività tipiche

dall'entrata in vigore della legge, i decreti legislativi necessari a una cornice organica (si veda anche la scheda).

**Gli Ordini.** Agli Ordini, che "garantiscono" la tutela di interessi pubblici generali, spetta la rappresentanza istituzionale delle professioni. Questi enti pubblici non economici devono dotarsi di un codice deontologico e vigilare sulla correttezza degli iscritti, a tutela delle «persone» cui è destinata la prestazione professionale. Sul fronte tariffe, restano massimi e minimi inderogabili.

Sulla scia dell'Albo unico tra dottori commercialisti e ragionieri (legge 34/05), il

Governo è delegato a promuovere iniziative di accorpamento tra Ordini relativi allo stesso settore economico-sociale, nonché a inserire in un Albo i profili tecnico-sanitari (dai terapisti ai logopedisti, dai podologi ai terapisti occupazionali).

**Le associazioni.** Sarà possibile il riconoscimento pubblico delle professioni che non costituiscono un'attività regolamentata o tipica degli Ordini. Il riconoscimento è subordinato da requisiti di democrazia interna, struttura organizzativa e organigramma chiari. Il potere di riconoscimento spetta al ministero della Giustizia, previo parere obbligatorio del

Cnel, sentiti, nel caso, gli Ordini e i sindacati di settore. Le Associazioni già iscritte alla banca dati Cnel dovrebbero usufruire di un regime agevolato di cinque anni per adeguarsi ai parametri richiesti.

**Le reazioni.** Silenzio da parte del Cup (il coordinamento unitario delle professioni ordinarie) che mercoledì si era scontrato con il ministro della Giustizia, Roberto Castelli, respingendo la sua riforma. A esprimere cauta soddisfazione è, invece, Giorgio Berloffia (Assoprofessionisti), per il quale «a questo punto, è necessario non perdere quest'ultimo treno e, se pur perfettibile, cominciare comunque a far passare

un primo nucleo di riforma».

I confini «ancora una volta incerti delle attività tipiche» e l'ambiguità sul futuro delle società di ingegneria allarmano, invece, Giuseppe Lupoi, presidente di Colap. «Individuando come attività esclusive degli Ordini quelle "tipiche" — ha detto Lupoi — si sottrae surrettiziamente al mercato una serie di competenze che oggi sono libere». L'allarme di Lupoi è condiviso dai tributaristi di Ancot (che ieri ha celebrato a Riccione il VI congresso nazionale). Int e Ancit. Per quanto riguarda le società — secondo Lupoi — «si resta ancorati al passato, privilegiando le società di persone».

Pierluigi Mantini, responsabile professioni per la Margherita, ha insistito perché le attività tipiche siano chiaramente classificate come «esclusive». Per Mantini l'idea di fare la riforma delle professioni con un emendamento al decreto legge sulla competitività «è impraticabile e intollerabile».

Cauto Amedeo Cicchanti (Udc, commissione Bilancio del Senato), secondo il quale occorre aspettare l'emendamento e «trovare un punto di equilibrio».

LAURA CAVESTRI

MARIA CARLA DE CESARI

L'esercizio in forma collettiva / Il modello degli avvocati

## Privilegiate le società di persone Sì alle coop a mutualità prevalente

La maggioranza tenta, con un emendamento al decreto legge 35/2005 sulla competitività, di disciplinare, in modo compiuto, le società tra professionisti. Tuttavia, queste norme sono ritenute una delle parti più delicate perché — come hanno sempre sostenuto gli Ordini — si deve ben coniugare la peculiarità della prestazione professionale con l'esercizio collettivo. Dunque, proprio gli articoli dedicati alle società nella bozza di maxi-emendamento potrebbero essere soggetti a ritocchi fino alla fine.

L'abrogazione, ad opera della legge 266/1997 (la "legge Bersani"), del divieto di società professionale, che era contenuto nell'articolo 2 della legge razziale 1815/1939, ha consegnato la materia delle società professionali, a uno "spazio vuoto" di diritto. La legge Bersani ha infatti demandato la disciplina delle società professionali a un decreto interministeriale, che però non ha mai visto la luce.

### Negli ordinamenti la chance delle forme multicategoriali

ma, e quella restrittiva, secondo cui senza il regolamento non si potrebbe fare nulla.

Vi è poi tutto un perimetro entro il quale già ora l'esercizio societario della professione è tranquillamente praticato, sia perché esistono leggi

Cosicché sul campo si confrontano due tesi: quella permissiva, secondo cui, non esistendo più il divieto, per la costituzione di società professionali non sussisterebbe alcun proble-

che lo consentono (si pensi alle società di ingegneria o a quelle tra avvocati), sia perché il divieto della legge 1815/1939 è pacificamente inteso come strettamente rivolto solo alle cosiddette professioni «protette» (per esempio avvocati, commercialisti, notai, architetti, geometri e ingegneri) ma non alla professione medica o alle altre professioni che, seppure organizzate in Ordini (si pensi a veterinari, chimici e così via), non rientrano nella definizione della legge 1815/1939 (così chiari il Consiglio di Stato nel 1998).

C'è comunque uno scoglio fiscale che non si può sottacere: fino a che l'adozione della forma della so-

cietà professionale (diversa dalla società semplice) coinciderà con la maturazione in capo alla società stessa di un reddito d'impresa (e non di un reddito da lavoro autonomo) c'è da scommettere che non saranno molti i casi dei professionisti invogliati ad abbandonare la formula dello studio associato, per optare per quella della società.

Allo stato, nel rapporto costi-benefici, l'utilizzo dello schema di una società di capitali comporta dunque una serie di svantaggi (dalla scarsa snellezza delle procedure di gestione, come l'obbligo di redazione di un bilancio, alla modalità di tassazione per competenza, più gravosa rispetto al prelievo di cassa applicato agli autonomi) non compensati da

benefici adeguati.

Ora, nel maxi-emendamento sembra venga codificata la possibilità di ricorrere alle società di capitali per prestare «servizi», purché la direzione e la responsabilità siano assunte da professionisti iscritti in Ordini.

Per gli iscritti agli Ordini la società tra professionisti, la Stp, avrà come modello quella degli avvocati (decreto legislativo 96/2001). L'attività sarà prestata, in modo personale, dal professionista. Le Stp potranno probabilmente essere multiprofessionali (qualora non lo impedisca la natura tipica delle professioni che vengono associate) e non saranno soggette a fallimento né ad altra procedura concorsuale.

Consentita, infine, la forma di società cooperativa a mutualità prevalente, a condizione che i soci non professionisti siano in numero tale da escludere, anche indirettamente, il controllo della società.

ANGELO BUSANI

# Non perdere l'appuntamento con il design

Le novità del mercato dell'arredamento, le opportunità di business, le tendenze dell'architettura, nello speciale "Rapporto Mobile - Arredamento".

Martedì 12 aprile, con Il Sole 24 ORE.

• Le nuove capitali dell'arredamento sono nell'est europeo: maggiori opportunità di crescita e nuovi clienti.

• Private equity: gli investitori finanziari puntano sull'arredamento a caccia dei marchi più prestigiosi.

• Business del "contract" in Italia: architetti, designer e committenti insieme per arredare navi, alberghi, aeroporti e banche.

• "Entrez lentement": i modi di abitare del presente e del passato e i protagonisti dell'architettura e del design nella nuova mostra collaterale del Salone del Mobile.



www.ilssole24ore.com